

COMUNE DI FERLA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per Il Servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto e scarica sul suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti svolto in regime di privativa, è istituita nel Comune di Ferla una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni de decreto legislativo 15 Novembre 1993,n.507 e successive modifiche, e del presente Regolamento.

2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77 del decreto legislativo sopracitato.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, non che al Regolamento di nettezza urbana previsto all'art.59 del D.L.vo 507/93.

ART.2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 Novembre 1993,n.507, disciplinai criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera di al precedente art.1. In particolare determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sotto categorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Agli effetti del presente Regolamento per Tassa e per decreto si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento de rifiuti urbani interni e il decreto legislativo citato nel comma 1.

ART.3 ZONE TERRITORIALI

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria in regime di privativa , dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.

2. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART.4 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.58 del Decreto, né può essere inferiore al 70%, qualora il Comune dal Conto Consuntivo presenti gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello stato (art.45 comma lettera b del decreto legislativo 30.12.1992,n.504) fermo restando il contenuto di cui alla lettera a dello stesso art.45,comma 2, del disposto dell'art.25 del D.L.02.03.1989,n.66,convertito con modificazioni dalla legge 24.04.1989, n. 144. Il gettito complessivo della tassa non può essere comunque inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini della osservanza degli indicati limiti

minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917.

3. Dal costo determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all' art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell' art. 67 comma 2 del Decreto.

4. Ai fini della determinazione del costo di servizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma numero 3 del D.P.R. 10.09.1982,n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto per l'anno successivo.

5. I proventi delle addizionali erariali applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono devoluti direttamente al Comune dal Concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, costituisce costo del servizio ai sensi dell'art.61 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree al verde, ubicate nelle zone di cui al precedente art. 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2, si fa riferimento a quanto disposto dall' art. 39, comma 1, lettera a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato a secondo dei casi, dalla proprietà dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata in tassazione.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto o di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

CAPO 2
COMMISURAZIONE E TARIFFA
ARTICOLO 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presidente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani, e comunque ad attività di lavoratori autonomi;
- tutti i vani ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme case di pena, bar osterie caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani, accessori e pertinenze dagli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali);
- tutti i vani accessori e pertinenze destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione dei rifiuti.

2. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

ART.8

1. L'amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misura tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 Ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art.79 comma 4, del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 79, comma 2 del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e loro componenti, del servizio;
 - b) la condizione finanziaria;
 - c) il gettito consuntivo e previsionali della tassa.
6. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendono necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 22.

ARTICOLO 9 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. La formazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree tassabili, con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenze le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche quantitative e merceologiche del rifiuto
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non sufficientemente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base a criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento:

CATEGORIE**DESCRIZIONE**

- | | |
|---|---|
| 1 | Locali ed aree abitative ed eventuali pertinenze. |
| 2 | Locali adibiti ad attività terziarie, quali studi professionali banche e agenzie viaggi. |
| 3 | Locali adibiti a Circoli Sportivi ricreativi politici e sindacali. |
| 4 | Locali ed aree adibiti a negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini. |
| 5 | Locali ed aree adibiti a negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini. |
| 6 | Ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie e simili. |
| 7 | Locali adibiti ad attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non compresi nelle altre categorie. |
| 8 | Locali commerciali con superfici espositive nonché aree ricreative, autosaloni, magazzini di vendita all'ingrosso. |
| 9 | Aree campeggi, aree distributori carburanti, parcheggi all'aperto pubblici e privati. |

4. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n), costituito dalla media ponderale riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la categoria in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella categoria medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifico (I_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
- c) da un proprio valore (k_n) del coefficiente di qualità K .

ART.10**COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sotto categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali o aree medesime e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.
3. Per unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

ART.11
COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planetaria catastale o da altra analoga di cui all'art.16, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente 10, fatte salve le riduzioni di legge o di Regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:
 - a) per metà se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinati ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto da comprendersi nella categoria di contribuzione di cui all,. 9).
 - b) le aree scoperte adibite a verde (diverse da quelle condominiali sempre e comunque totalmente intassabili) non sono tassabili fino alla superficie di 200 mq., la parte eccedente viene tassata al 25% della eccedenza stessa.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esso ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

ATTIVITA'

DETASSAZIONE

Falegnamerie, auto carrozzerie, auto officine per riparazioni veicoli, gommisti verniciatura lavorazione marmi e simili, fabbri ferrai, impianti di lavaggi degli automezzi.	40%
Auto officine di elettrauto, cantine vinicole	30%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	20%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile: le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
7. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, la frazione di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

ART.12
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI (per legge)

1. Non sono soggette alla tassa, ai sensi , per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.62,comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristica (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) i ripostigli, stenditoi, i solai , i soffitti e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt.1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna carbone e simili;
- c) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del decreto: Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d) i locali delle case coloniche , non destinate ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art.39 della legge 146/94 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette.
- e) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
- f) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- g) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3 di fatto non utilizzate;
- h) i locali e le aree a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- i) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- l) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi di cui all'art 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art.11 comma 4;
- m) i locali delle strutture sanitarie pubbliche o private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n.146/94;
- n) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
- o) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- p) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva;
- q) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;
- r) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

ART. 13
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LEGGE

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultate da licenza o autorizzazione;
 - d)utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza poste dall' art. 66 del Decreto ed alle seguenti inferiori condizioni
 - 1)la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta , a seguito di specifica richiesta, diretto della situazione di fatto, (esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo);
 - 2) la riduzione di cui alla lettera b del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - 3) la riduzione di cui alla lettera c del comma 1 del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 24;
 - 4) per la riduzione di cui alla lettera d del comma 1 è richiesta la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritte ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

ART. 14
RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMI DI COSTI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pre- trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa documentazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART.15
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5 comma 2.
3. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 25, comunicato al concessionario della riscossione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

CAPO 3
DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

ART. 16
DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio tributi del Comune, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale, e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione – denuncia originaria- deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo alla data di inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto al ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in casi di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.

5. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa prevista dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia; potrà essere allegata la planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
7. L'erede, che continua a occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti .
8. La denuncia richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salvo diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, e decorre dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ART. 17

CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art.70, comma 3 del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello Comunale di denuncia.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti o conviventi di fatto, dei quali potrà essere allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Ferla.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che secondo il richiedente danno diritto all'agevolazione.

ART.18

LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A) UFFICIO TRIBUTI:
 - 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.17 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
 - 2) La "cartella del contribuente" dovrà essere conservata in apposito contenitore e dovrà contenere ogni variazione relativa all'utente;

B) UFFICIO TECNICO

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli Uffici Comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta alla evasione, nonché di assistenza agli utenti

ART. 19
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del Decreto e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di cui al comma 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

ART.20
POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Comunale può rivolgere al contribuente, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,

comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a Uffici pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile di cui all'art.19 comma 5, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della misura delle superfici.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art.25, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione dell'interessato.

5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche gli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 21 RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle entrate, a pena di decadenza, entro il 15 Dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle parti comunque non iscritte nei ruoli principali.

ART.22 RIMBORSI

1. Nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, di cui all. art. 15, comma 3 e 6, è disposto dall'ufficio Comunale entro i trenta giorni di ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo

3. In ogni altro caso, lo sgravio il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello di eseguito pagamento.

ART.23 SANZIONI

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti si applica la pena pecuniaria di £. 50.000 a £. 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il 2° anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere al semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate, dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione della somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nei casi di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

ART. 24 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree

gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno solare, ha durata complessiva inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche – sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie, sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del Decreto e successive modificazioni.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi familiari.

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina

ART.26 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è emesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del Decreto Legislativo 31/12/1922, n° 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, 413.

ART.27 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.28 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/93 n°507 e successive modificazioni.

**COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA**

allegato alla delib.

C.C.n. 9 del 2-2-98

ALLEGATO "A"

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI
MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONI (ART. 10 DEL REGOLAMENTO)**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) **COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA.**

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

Attraverso l'elaborazione di dati statistici acquisiti, risulta che mediamente in un nucleo urbano di media grandezza, si stima una produttività specifica per la residenza familiare in un valore q. compreso tra i 7, 14 e 8,12 Kg/mq. anno (nucleo familiare medio 2,6 media superiore 92,0 mq/alloggio).

Si ricorre normalmente ad un cosiddetto "monitoraggio indiretto" per costruire i valori di produttività specifica di svariate attività produttive e di servizio, nonché talune attività commerciali, come di seguito esposto:

ATTIVITA'	q (Kg./mq.anno)
- Attività ricettivo alberghiere	9,0 : 10,2
- Magazzini di stoccaggio merci	2,5 : 3,5
- Collettività e luoghi di degenza	9,5 : 12,0
- Mostre e concessionarie, vendite all'ingrosso	3,3 : 4,7
- Locali ed enti pubblici, uff. postali e stazioni	7,5 : 12,0
- Vendita al minuto di alim. e beni deteriorabili	20,0 : 25,0
- Bar, caffè, gelaterie, birrerie	25,0 : 30,0
- Circoli ricreativi e polisportivi	8,7 : 9,5
- Ristoranti	27,0 : 35,0
- Teatri e cinema	3,2 : 4,0
- Fast-food, selfservices, mense	32,0 : 45,0
- Istituti di credito	8,0 : 10,0
- Attività produttive	5,6 : 6,7
- Musei biblioteche, archivi	4,0 : 5,1
- Uffici direzionali pubblici	8,5 : 9,0
- Studi professionali privati	8,2 : 10,5
- Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili	2,0 : 15,0

Sulla base delle indicazioni descritte, si procede alla riaggregazione delle attività sottoposte alla tassa in nuove classi omogenee per le quali si attueranno le tariffe eque e razionalizzate.

b) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) INDICE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitativi dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.

Per costo convenzionale (c) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs n° 507/93; al netto delle deduzioni di cui al comma del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio. Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE

Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (c) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = \frac{C}{S_T}$$

f) COEFFICIENTE DI QUALITÀ

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significativi ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento. Nell'aggregazione del valore attribuito, per ciascuna classe, il coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative presenti.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:

- a) In modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;
- b) Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in t/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_n \times T_m$$

dove :

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale
con arrotondamento alle 10 lire.

4. Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) Rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi a preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità sopra descritte con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

5. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

